



ALLEGATO "A"

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale: La Bottega dei Teatranti APS

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituito, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: La Bottega dei Teatranti APS (in seguito denominato Associazione).
2. L'Associazione ha sede legale in Salerno – Via Demetrio Moscato, 1 (c.a.p. 84125). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE, STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, è retta ed opera secondo principi democratici, non persegue fini di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del CTS e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione, e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
4. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Antonio Rosarno

Cherubino

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di seguito elencate (ex D.Lgs n. 117/2017 – articolo 5 – comma 1), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - 1.1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D);
 - 1.2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F);
 - 1.3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I);
 - 1.4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L);
 - 1.5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U);
 - 1.6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera V);
 - 1.7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W);
 - 1.8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera Z).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- realizzazione e produzione spettacoli dal vivo;
- realizzazione eventi culturali e/o di spettacolo dal vivo;
- laboratori teatrali;
- promozione di spazi teatrali e teatrabili;
- gestione di spazi teatrali e teatri;
- collaborazione con istituti scolastici.

Barbara Rosario

Celinda

2. Ai sensi dell'art. 6 del CTS l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (in seguito denominato OdA).
3. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre porre in essere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del CTS.
5. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania.

ART. 4 - SOCI

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, ed eventualmente le persone giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale (ex CTS - art. 35 comma 3).
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette, per le persone fisiche). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'OdA su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori di nessuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. In caso di domanda di ammissione da parte di un minore la stessa dovrà essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione da parte di un soggetto diverso da persona fisica la stessa dovrà essere firmata da chi lo rappresenta legalmente. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'OdA.
5. In caso di rigetto della domanda l'OdA comunica, entro 30 giorni, la decisione motivata all'interessato; l'aspirante associato, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono consentiti criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Antonio Rosendo

Calabria

ART. 5 – VOLONTARI

1. Ai sensi dell'art. 17 del CTS l'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, può avvalersi, in aggiunta alle attività prevalenti svolte dagli associati, anche di quelle svolte da volontari, occasionali e non.
2. I volontari non occasionali sono riportati in un apposito registro.
3. Le attività poste in essere da volontari per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione sono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza scopi di lucro, neanche indiretti.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese sostenute e documentate (anche con autocertificazione) per le attività prestate in favore dell'Associazione, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
6. Ai sensi dell'art. 18 del CTS i volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la ~~responsabilità~~ responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 – PERSONALE RETRIBUITO

1. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, per la realizzazione delle proprie finalità.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge, dalle norme vigenti in materia e da quanto eventualmente disposto da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno pari diritti e doveri.
2. I soci hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali, candidarsi ed essere eletti negli stessi se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa (se prevista);
 - essere informati sulle attività dell'Associazione, partecipare e controllarne l'andamento;
 - esaminare i libri sociali;
 - ricevere le convocazioni dell'Assemblea e votare, se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa (se prevista);
 - essere rimborsati delle spese sostenute e documentate (anche con autocertificazione) per le attività prestate in favore dell'Associazione. Il rimborso delle spese è autorizzato dal Presidente per quelle effettuate dai soci, e dall'OdA per quelle effettuate dal Presidente.
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Bontine Rosario Celudo



3. I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo secondo le modalità e i termini stabiliti dall'OdA. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo, non rimborsabili e non rivalutabili.
- mantenere la riservatezza su fatti e/o documenti associativi;
- avere un comportamento caratterizzato da onestà, correttezza, buona fede e spirito di solidarietà.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie (recesso), formalizzate all'OdA mediante comunicazione scritta. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'OdA;
- decadenza per morosità nel pagamento della quota associativa e di ogni altro contributo eventualmente dovuto, protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza stabilita;
- esclusione per mancata partecipazione alla vita dell'Associazione oppure mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- esclusione per svolgimento di attività / comportamenti da cui possano derivare danni materiali e/o morali all'Associazione, oppure che possano creare ostacoli al suo buon andamento;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

2. Nei casi di esclusione l'OdA, ascoltate le giustificazioni dell'interessato e valutandone il comportamento, può adottare a maggioranza e con voto segreto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

3. I provvedimenti disciplinari sono comunicati per iscritto al socio interessato che, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, può chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Dot. Antonio Rossetto

Caludez

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Presidente;
2. Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono elettive, possono essere ricoperte solo da soci in regola con il pagamento delle quote ordinarie / straordinarie, e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
4. Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili a fine mandato, ovvero possono essere sostituiti in corso di mandato.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Associazione; le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea dei soci sono obbligatorie per tutti, anche per i soci dissenzienti o assenti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, su propria iniziativa, su richiesta dell'Organo di Amministrazione deliberata a maggioranza, ovvero su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/3 dei soci in regola con i pagamenti associativi. Può essere svolta presso qualsiasi luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere portata a conoscenza dei soci mediante ogni mezzo di comunicazione tracciabile (posta elettronica, messaggio SMS / Whatsapp, pubblicazione su sito Web / pagina Facebook dell'Associazione, avviso affisso nella sede dell'Associazione), deve pervenire ai soci con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di svolgimento, deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede della riunione, la data e l'ora di svolgimento in prima / seconda convocazione.
4. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie / straordinarie, e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. In caso di socio minorenni il voto può essere espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, che dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le discussioni / deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza da un componente dell'Assemblea, e trascritto in un apposito registro (anche in formato elettronico). Il verbale è sottoscritto dal suo estensore e dal Presidente / Vicepresidente, ed è conservato a cura del Segretario.
6. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.



7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, presenti personalmente o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, e sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. È ammessa l'espressione di voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota da remoto.

8. L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, presenti personalmente o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono espresse con voto palese e sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la liquidazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione e la scissione dell'Associazione sono espresse con voto palese e sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elabora e stabilisce i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva le attività istituzionali, secondarie e strumentali, proposte dall'OdA;
- c) approva il bilancio di esercizio consuntivo, preventivo e sociale (se previsto) presentato dall'OdA, deliberando riguardo la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite; per tale finalità l'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
- d) approva il regolamento interno;
- e) elegge e revoca a scrutinio segreto le cariche sociali:
 - l'Organo di Amministrazione,
 - l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, qualora tali nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS;
 - il Collegio dei Probiviri, qualora previsto.
- f) svolge le funzioni del Collegio dei Probiviri, qualora non costituito;
- g) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in merito ad ogni argomento / iniziativa di interesse per la gestione e finalità dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Battista Rosendo

Celso

2. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) delibera le modifiche dello Statuto;
 - b) delibera l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e individua il soggetto privato / pubblico cui devolverne il patrimonio sociale residuo;
 - d) nomina uno o più liquidatori.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del socio all'uopo nominato dall'Assemblea.

ART. 12 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'OdA governa l'Associazione operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, cui risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È investito di tutti i poteri per lo svolgimento delle attività sociali e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.
2. L'OdA è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, con votazione a scrutinio segreto, tra gli associati che si candidano. In occasione della prima riunione l'OdA elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. È possibile cumulare due cariche, esercitandone le relative funzioni, fatta eccezione per quelle di Presidente e di Vicepresidente.
3. Ogni membro dell'OdA decade automaticamente dalla propria carica, ivi compresa quella di consigliere, nel caso in cui non partecipi, senza valida giustificazione, a tre riunioni consecutive.
4. I membri dell'OdA svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Qualora il numero dei membri dell'OdA diventasse inferiore a cinque, qualunque ne sia la causa, si procederà alla loro sostituzione mediante subentro dei primi candidati non eletti nella precedente votazione alla carica di consigliere.
6. Nel caso di assenza di possibili sostituti l'OdA proseguirà nell'esercizio delle sue funzioni, pur in carenza dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni, cui spetterà eleggere i sostituti per il loro reintegro fino a naturale scadenza.
7. Qualora perdurasse l'assenza di possibili sostituti, l'OdA sarà considerato decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci entro 30 giorni per l'elezione di un nuovo Organo di Amministrazione. Fino alla sua costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'Associazione, le funzioni dell'OdA saranno svolte dal Presidente ovvero, in caso di sue dimissioni o impedimenti, dal Vicepresidente.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS, ovvero se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Antonio Rossetto

Carlucci



ART. 13 - RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente:
 - su propria iniziativa, oppure su richiesta di almeno due consiglieri;
 - presso la sede dell'Associazione ovvero in ogni altro luogo idoneo;
 - entro 30 giorni dalla eventuale richiesta da parte dei consiglieri, e con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

La convocazione della riunione può essere portata a conoscenza dei consiglieri mediante ogni mezzo di comunicazione tracciabile.

2. L'Oda è validamente costituito se sono presenti almeno tre membri (compreso il Presidente). Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, e sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. L'Oda è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le discussioni / deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza da un altro consigliere, e trascritto in un apposito libro delle riunioni (anche in formato elettronico). Il verbale è sottoscritto dal suo estensore e dal Presidente / Vicepresidente, ed è conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, per l'attuazione dei principi, degli indirizzi generali e delle attività deliberate dalla stessa Assemblea;
- b) redigere e deliberare il bilancio consuntivo annuale per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, il bilancio preventivo annuale e il bilancio sociale (se previsto), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e attuarne le deliberazioni;
- d) deliberare circa le domande di ammissione all'Associazione;
- e) deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti di soci, fino all'esclusione dall'Associazione, impugnabili presso l'Assemblea dei soci;
- f) deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali / eventuali contributi straordinari, e le relative modalità e scadenze di versamento;
- h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

Barbara Rosendo

Celinde

- i) deliberare l'ingaggio di artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione, determinandone il compenso, finalizzato alla realizzazione delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative;
 - j) curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - k) redigere eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - l) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - m) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;
 - n) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
2. Nei casi di urgenza l'OdA può adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea dei soci, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa nella sua riunione, da convocarsi entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte.

ART. 15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- È eletto dall'OdA tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il suo mandato termina per scadenza, dimissioni o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea dei soci.
- Ha i seguenti compiti e poteri:
- a) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione, e compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
 - b) convocare e presiedere l'OdA e l'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria;
 - c) convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo OdA almeno 30 giorni solari prima della scadenza del suo mandato;
 - d) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - e) aprire e chiudere conti correnti bancari / postali con ogni più ampio potere di firma, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
4. In caso di necessità / urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'OdA sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. Su delibera dell'Organo di Amministrazione, può conferire procure ad altro componente dello stesso Organo, ovvero ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di specifici atti o categorie di atti.
6. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Antonio Rocco

Chiodo

ART. 16 – VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto dall'OdA tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni (assenza, impedimento, cessazione).
3. In caso di dimissioni o revoca del Presidente convoca entro 10 giorni solari l'OdA per attivare la procedura di reintegro del medesimo Organo e la successiva elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 – TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dall'OdA tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Di concerto con il Presidente, e secondo le direttive dell'OdA, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, in particolare provvede a:

- a) curare la tenuta e l'aggiornamento dei registri e di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- b) curare l'amministrazione e il patrimonio dell'Associazione;
- c) riscuotere le entrate ed effettuare i pagamenti delle spese; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari / postali dell'Associazione;
- d) predisporre quanto necessario per la redazione dei bilanci consuntivi / preventivi da sottoporre all'OdA.

ART. 18 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dall'OdA tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Di concerto con il Presidente, e secondo le direttive dell'OdA cura e custodisce i seguenti libri sociali (anche in forma elettronica):
 - a) registro dei soci e dei volontari (non occasionali);
 - b) verbali di riunione dell'Assemblea dei soci e dell'OdA,
3. Cura e custodisce ogni corrispondenza e documentazione amministrativa dell'Associazione.

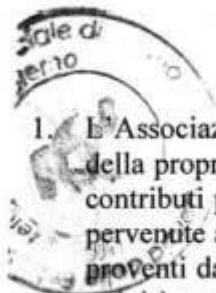
Bartolomeo Rossetti

Calendario

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il registro dei soci e dei volontari (non occasionali), tenuto a cura del Segretario;
 - b) il registro dei verbali dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura del Segretario;
 - c) il registro dei verbali dell'Organo di Controllo, della società di revisione legale o del revisore legale dei conti (qualora obbligatori ai sensi del CTS), nonché del Collegio dei Probiviri (qualora previsto), tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro inventario di tutti i beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'Associazione, tenuto a cura del Tesoriere.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 20 giorni solari dalla data della richiesta formulata all'OdA.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

- 
1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative ordinarie / straordinarie dei soci, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali e produttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.
 2. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dall'OdA.
 3. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente anche con la firma di qualsiasi membro dell'OdA appositamente delegato dal Presidente.
 4. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 21 – EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

1. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'OdA che stabilisce modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione dell'OdA, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. I benefici di cui ai precedenti commi 1. e 2. di modesto importo e valore sono esonerati dalla preventiva delibera di accettazione dell'OdA, e riportati dal Tesoriere nei registro contabile / inventario dell'Associazione.

Bartolomeo Rosarino

C. C. C.



ART. 22 – BENI MOBILI, IMMOBILI E ALTRI BENI

1. L'Associazione può possedere e/o acquistare beni mobili e immobili, registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli associati in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

ART. 23 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di beni mobili e immobili comunque appartenenti ed intestati all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al precedente art. 20.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione è riportato in apposito registro inventario (anche in formato elettronico), tenuto a cura del Tesoriere e consultabile dai soci.

ART. 24 – UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del CTS all'Associazione è fatto obbligo di utilizzare e destinare tutto quanto costituente il proprio patrimonio, ivi compresi eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità in esso previste.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS all'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, ivi compresi utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili tutte le fattispecie previste dall'art. 8 comma 3 del CTS.

ART. 25 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono deliberate dall'OdA che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Antonio Rosero

Celindag

ART. 27 - BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione il bilancio è redatto per cassa e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'OdA, viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla sua chiusura (30 aprile) e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
4. In caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio l'OdA decade, e l'Assemblea dei soci dovrà essere riconvocata entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Organo.
5. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

ART. 28 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci.
2. È modificabile e integrabile dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta dell'OdA, con le modalità e le maggioranze previste all'articolo 10.
3. Ogni modifica o integrazione dello Statuto non potrà essere in contrasto con le norme di Legge, con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, con l'eventuale Regolamento interno.

ART. 29 – REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea dei soci approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta dell'OdA, con le modalità e le maggioranze previste all'articolo 10.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare ed approvare l'eventuale compenso di uno o più liquidatori, anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione, e ne estinguano le obbligazioni in essere. La stessa Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 31.

Battista Rosato

Celindaz

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dei soci fondatori dell'Associazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Segretario
Pasquale Calenda



Il Presidente
Rosario Battista

